

Lo sai che...

Compensazione del credito tributario**Lo sai che i crediti tributari possono essere utilizzati in compensazione, ma con molte limitazioni?**

Utilizzo in compensazione dei crediti tributari Art. 17 D.Lgs. n.241/97 (modificato dal D.L. n.78/09, conv. L. n.102/09 e dal D.L. n.16/12, conv. L. 44/12)	
Cosa si può compensare	È possibile compensare i crediti relativi ad imposte, contributi dovuti all'INPS e altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali: <ul style="list-style-type: none"> dello stesso periodo; nei confronti dei medesimi soggetti; risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche.
Compensazione del credito IVA	La compensazione del credito Iva annuale o relativo a periodi inferiori all'anno per importi superiori a € 5.000 annui (originariamente a € 10.000) può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione/istanza da cui il credito emerge (anche per il modello TR – rimborso trimestrale); il contribuente deve utilizzare i servizi Entratel/Fiscoonline per effettuare la compensazione (anche per il TR). Le compensazioni che non soggiacciono alle limitazioni <i>“sono esclusivamente quelle utilizzate per il pagamento di un debito della medesima imposta (dunque, Iva), relativo ad un periodo successivo rispetto a quello di maturazione del credito”</i> (Agenzia delle entrate, circolari n. 1 e n.29/2010).
Limite compensabile	A decorrere dal 2014, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili è aumentato a 700.000 euro (articolo 9, comma 2, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35).
Compensare in presenza di debiti iscritti a ruolo (art.31 D.L. n.78/2010)	A decorrere dall'1.01.2011, la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali (Iva, Irpef, Ires, Irap, etc.) è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a € 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. Nel caso di più cartelle, per importi e per scadenze diverse, bisogna verificare il complessivo debito scaduto ancora in essere al momento dell'effettuazione del versamento e, in caso di pagamento parziale avvenuto in data anteriore a quella in cui si intende procedere alla compensazione, bisogna fare riferimento all'ammontare del debito residuo nel giorno di presentazione della delega F24 (Agenzia delle entrate, circolare n.13/2011).
OBBLIGO DI VISTO DI CONFORMITÀ	
Art.10, co.7, D.L. n.78/09 e art. 1, co.574, L. n.147/13 (legge di stabilità 2014)	<p>I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti IVA per importi superiori a € 15.000/annuo, devono richiedere l'apposizione del visto di conformità delle dichiarazioni alla relativa documentazione e risultanze scritture contabili (art. 35, D.L. n. 241/97), relativamente alle dichiarazioni Iva dalle quali emerge il credito (il vincolo riguarda solo il credito scaturente dalla dichiarazione annuale e non anche quello evidenziato nei modelli TR periodicamente presentati - circolare n.1/2010).</p> <p>Come per l'Iva, la L. Stabilità 2014 ha previsto che, a decorrere dai crediti formati da periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che li utilizzano in compensazione per importi superiori a 15.000 euro annui, relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> alle imposte sui redditi e alle relative addizionali; alle ritenute alla fonte; alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'Irap; <p>devono richiedere il visto di conformità. In alternativa, per le società di capitali assoggettate al controllo contabile ex art.2409-bis, c.c., il visto può essere sostituito dalla sottoscrizione della dichiarazione dal soggetto che esercita il controllo contabile. Dunque, ancorché il credito possa essere utilizzato a decorrere dal 01.01.2014 il soggetto debba però contare sul fatto di ottenere poi dal soggetto abilitato il visto di conformità. Per il credito IVA, invece, è necessaria prima la presentazione della dichiarazione annuale e poi si ottiene il via libera alla compensazione.</p> <p>Ne consegue che i crediti scaturanti dalla dichiarazione dell'anno 2012 (ove non già interamente compensati entro il 31/12/2013, possono continuare ad essere utilizzati senza limiti fino alla data di presentazione dell'Unico dell'anno 2013, divenendo in quella sede crediti dell'anno 2013, soggetti così al limite di € 15.000. L'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli di cui al precedente periodo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è prevista la <i>“segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti”</i>.</p>